

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA (già Prima Bis) SEZIONE CIVILE

Reg. 3107
18

nella persona del consigliere delegato dott. Fulvio Dacomo, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 1149/2018 di ruolo generale V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex l. n. 89/2001, ad istanza

DI

Chiara (c.f. _____), nata a _____ il _____ rappresentata e difesa dall'avv. Michele Liguori (c.f. LGR MHL 58P14 F839K), presso il cui studio in Napoli, Piazza Esedra, Ed. Edilforum, Is. 10, Centro Direzionale, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso,

ricorrente

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

La Corte,

---visto il ricorso presentato in data 1.6.2016 con il quale la ricorrente ha richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile iniziato dinanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato in data 9.7.1997 e terminato con sentenza n. 5713 del 30.5.2007; proseguito con atto di appello notificato il 12.9.2007 e definito dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 726 pubblicata il 12.2.2015; proseguito con ricorso in Cassazione notificato il 12.3.2016 e definito con ordinanza n. 3034 in data 8.2.2018;

---ritenuta la tempestività della domanda, non essendo decorsi sei mesi dalla definitività della decisione conclusiva del procedimento;

---rilevata la durata del giudizio di primo grado in 9 anni, 10 mesi e 21 giorni, del secondo grado in 7 anni e 5 mesi, e del giudizio di legittimità in 1 anno e 11 mesi; con una durata totale di 19 anni e 3 mesi circa;

---ritenuta equa una durata di 4 anni per il primo grado, in considerazione della pluralità di parti, riunione di giudizi, numero degli incumbenti istruttori e della intervenuta interruzione del processo in data 2.12.2004, di anni 2 per il secondo grado e di anni 1 per il giudizio di legittimità, per un totale di 7 anni, ed un eccesso di 12 anni e 3 mesi circa;

---ritenuto equo, sulla base dei criteri di cui al comma 2 art. 2 bis legge n. 89/2001 (in particolare l'oggetto del giudizio) riconoscere la somma di 600,00 € per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati; e pertanto $(600,00 € \times 12 =) 7.200,00 €$;

---rilevato che le spese debbono seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate ex d.m. 55/2014, con riferimento ai compensi previsti per procedimenti di ingiunzione, con la riduzione prevista fino alla metà in considerazione della natura dell'affare e della sua complessità; ed escludendosi le spese non documentate;

P.Q.M.

• accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore di Chiara _____ della somma di 7.200,00€ autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

• ingiunge altresì al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in 59,72 € per spese e 380,00 € per compensi, oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali; con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori ex art. 93 cpc.

Così deciso in Napoli il 12.6.2018

Il Consigliere delegato

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi _____
L'OP. _____
(Corte di Liguori)